

Nr. 372/2017 R.G.N.R.
Nr. 1370/2018 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI LATINA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
A SEGUITO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
(artt. 408 - 410 c.p.p.)

Il Giudice, dott. Pierpaolo Bortone,

letti gli atti relativi al procedimento sopra specificato nei confronti di:

....., in atti generalizzato,
per il reato di cui all' art. 570 c.p..

..... in atti generalizzata
per il reato di cui all' art. 368 c.p..

all'esito della Camera di Consiglio in data 21.1.2019 ed udite le conclusioni espresse dalle parti (riportate nel relativo verbale);

Esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal P.M..

Letta l'opposizione depositata dalla persona offesa;

Ritenute condivisibili le argomentazioni del Pubblico Ministero, da intendersi qui integralmente trascritte;

ritenuto, che le affermazioni contenute nell'atto di opposizione non sono tali da superare le argomentazioni inerenti la non sostenibilità dell'accusa in un giudizio penale;

costituisce criterio fondamentale di discriminare in ordine alla valutazione dell'esercizio dell'azione penale quello reso esplicito dall'art. 125 disp. att. c.p.p., nella prospettiva di applicazione processuale finale del canone di cui all'art. 533, primo comma, c.p.p. come novellato dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46;

in tal senso vanno integralmente richiamate e condivise le motivazioni addotte dal Pubblico Ministero nella sua richiesta; la prospettiva che in questa sede, sulla base delle norme processuali, si



deve tenere in esclusiva considerazione, è quella del processo penale e dell'esito di una eventuale accusa.

Deve escludersi, con riferimento ai fatti oggetto della querela, che l'espletamento di una istruttoria dibattimentale possa portare ad accertare il delitto denunciato.

Nel caso di specie dall'esito dell'attività di indagine, non sono emerse condotte idonee ad integrare la fattispecie delittuose contestate.

Con riferimento al reato di cui all'art. 570 c.p., sulla base della ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, non appare che sussistano gli elementi per ritenere che l'indagato abbia fatto mancare i necessari mezzi di sussistenza, in violazione dell'obbligo di assistenza materiale ed economica.

Si deve evidenziare che il concetto di mezzi di sussistenza non coincide con quello degli alimenti; per cui come è noto e ribadito in giurisprudenza, il mero inadempimento dell'obbligazione civilistica derivante dalla disciplina della separazione non basta ad integrare il reato oggetto di contestazione.

L'illecito in questione si sostanzia invero: a) nella sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere; b) nel mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato, che ne sono gli elementi costitutivi.

Ed infatti, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p. appare teleologicamente volto ad assicurare una pregnante quanto efficace dinamica sanzionatoria in relazione all'inadempimento dei doveri assistenziali che innervano i rapporti familiari.

Ora, l'ampio novero di soggetti passivi del reato incide, in punto di portato probatorio e di operatività, in relazione allo stato di bisogno, delle presunzioni di legge.

In merito alla configurazione della fattispecie in esame, declinata quale omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, la giurisprudenza ha avuto modo di fornire, nel tempo, ampi contributi ricostruttivi.

La Suprema Corte ha infatti affermato più volte che "nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza debbono ritenersi compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana" (Cass. sent. n. 49755/2012).

La giurisprudenza consolidata subordina, poi, ad ulteriori condizioni la configurabilità del reato in esame.

Phs Teun



In primo luogo, si è fatto riferimento alla concreta possibilità e capacità patrimoniale dell'obligato, posto che in ragione del brocardo "*ad impossibilia nemo tenetur*", ispiratore del concetto di inesigibilità, l'obbligo viene meno qualora il debitore, per cause a lui non imputabili, sia assolutamente impossibilitato a provvedere; in secondo luogo è necessario che il soggetto passivo versi in stato di bisogno (Cass. pen. sent. n. 26805/2011).

La Giurisprudenza ha chiarito, poi, che la disciplina di cui all'art. 570 c.p. non è volta a sanzionare *sic et simpliciter* l'inadempimento civile corrispondente alla mancata erogazione dell'assegno di mantenimento determinato dal Giudice civile; e che meno che mai i "mezzi di sussistenza" possono farsi coincidere con l'entità dell' assegno divorzile, il quale mira a realizzare un riequilibrio tra le condizioni socio- economiche dei coniugi, dopo la cessazione degli effetti civili della loro unione.

Si è voluto dire, cioè, che l'omesso versamento, pur se costituisce un indice presuntivo dello stato di bisogno, non esaurisce l'onere dimostrativo a carico dell'accusa che, in riferimento alla figura del coniuge, deve offrire adeguato riscontro dimostrativo della penuria di mezzi di sostentamento.

Ciò posto, nel caso che occupa si è in presenza di un parziale inadempimento dell'obbligazione, omissione che, se dal punto di vista civilistico integra già la nozione di inadempimento, in ambito penale impone una valutazione più prudente.

Inoltre, la finalità di solidarietà familiare su cui riposa la *ratio* dell'art. 570 c.p. verrebbe ad essere frustrata dall'uso distorto dello strumento repressivo penale, in assenza di apprezzabili offese al bene giuridico.

Ed infatti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570 cod. pen., è necessaria la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, che, pertanto, deve essere oggetto di specifica dimostrazione, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (da ultimo cfr. Cass. n. 24050 del 10/02/2017).

Ciò posto, e tornando al caso al vaglio di questo Giudice, costituisce un pura ipotesi l'assunto secondo cui la querelante, nel periodo cui si riferisce l'addebito, versasse in un effettivo stato di bisogno, inteso quale condizione di impossibilità di provvedere economicamente a se stessa.

Nella specie dunque, non risulta che la condotta omissiva realizzata dall'indagato abbia inciso in modo apprezzabile sulla disponibilità dei mezzi economici che lo stesso era tenuto a fornire alla beneficiaria.

In tale senso la Suprema Corte ha affermato che "*ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione di mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., in favore*



dei figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l'obbligo del versamento di un assegno, può costituire un punto di partenza per l'accertamento del reato nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari. Di conseguenza il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 570 secondo comma cod. pen. se, però, non vi viene corrisposta alcuna somma o, vengono versate somme irrisorie, è evidente che l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti, e quindi commette violazione degli obblighi di assistenza familiare" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12670 del 27/06/1989).

Alla luce di quanto esposto e del quadro indiziario evidenziato, si deve ritenere che non potrebbe essere ragionevolmente e utilmente sostenuta l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagato e dunque il procedimento va archiviato in ossequio al criterio fondamentale di cui all'art. 125 disp. att. c.p.p..

Ritenuto che lo svolgimento dell'attività investigativa suggerita dalla persona offesa nell'atto di opposizione, debba considerarsi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, superflua ed irrilevante, in quanto inidonea ad incidere positivamente sulla sussistenza dei delitti contestati (in questo senso, sul concetto di "irrelevanza", vedi Cass., Sez. V, del 7 aprile-30 maggio 2003, n. 23875).

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno disporre l'archiviazione del presente procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409- 411 c.p.p.

dispone l'archiviazione del presente procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Latina, 14 febbraio 2019

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Pierpaolo Bortone

UFFICIO GIP/GUP
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL Cancelliere
14 FEB. 2019
IL CANCELLIERE
Dr. Alessandro SAPIENZA